



Decreto federale *Avamprogetto* che approva la **Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione multilaterale del 24 novembre 2016³ per l'attuazione di misure relative a convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (qui di seguito «Convenzione») è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione.

³ Al momento della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti riserve in virtù dell'articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione ed effettua le seguenti notifiche in virtù dell'articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione:

- a. la notifica di cui all'articolo 2 paragrafo 1 sottoparagrafo a clausola ii relativa ad Accordi fiscali coperti;
- b. le riserve di cui all'articolo 3 paragrafo 5 sottoparagrafo a, all'articolo 4 paragrafo 3 sottoparagrafo a e all'articolo 5 paragrafo 9;
- c. le notifiche di cui all'articolo 5 paragrafo 10 relative all'opzione scelta e alle pertinenti disposizioni degli Accordi fiscali coperti, di cui all'articolo 6 paragrafo 6 relative alla propria decisione e agli Accordi fiscali coperti che non contengono il testo del preambolo e di cui

¹ RS 101

² FF 2018 ...

³ RS ...; FF 2018 ...

- all'articolo 7 paragrafo 17 sottoparagrafo a relative alle pertinenti disposizioni degli Accordi fiscali coperti;
- d. le riserve di cui all'articolo 8 paragrafo 3 sottoparagrafo a, all'articolo 9 paragrafo 6 sottoparagrafo a, all'articolo 10 paragrafo 5 sottoparagrafo a, all'articolo 11 paragrafo 3 sottoparagrafo a, all'articolo 12 paragrafo 4, all'articolo 13 paragrafo 6 sottoparagrafo a, all'articolo 14 paragrafo 3 sottoparagrafo a, all'articolo 15 paragrafo 2 e all'articolo 16 paragrafo 5 sottoparagrafo c;
 - e. le notifiche di cui all'articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafi a e b clausole i e ii relative alle pertinenti disposizioni degli Accordi fiscali coperti, di cui all'articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafo d clausola ii relative agli Accordi fiscali coperti che non contengono disposizioni secondo l'articolo 16 paragrafo 4 sottoparagrafo c clausola ii, di cui all'articolo 17 paragrafo 4 relative alle pertinenti disposizioni degli Accordi fiscali coperti e di cui all'articolo 18 relative alla propria decisione;
 - f. la riserva di cui all'articolo 19 paragrafo 11;
 - g. la notifica di cui all'articolo 24 paragrafo 1 relativa alla propria decisione;
 - h. la riserva di cui all'articolo 24 paragrafo 3;
 - i. la notifica di cui all'articolo 26 paragrafo 1 relativa alle pertinenti disposizioni degli Accordi fiscali coperti;
 - j. la riserva di cui all'articolo 35 paragrafo 7 sottoparagrafo a.

Art. 2

Dopo la consultazione delle commissioni parlamentari dell'economia e dei tributi, il Consiglio federale è autorizzato a notificare convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse dalla Svizzera come Accordi fiscali coperti secondo l'articolo 2 paragrafo 1 sottoparagrafo a clausola ii della Convenzione.

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).